



DECRETO RETTORALE N. 537

Prot. n. 143182

IL R E T T O R E

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11)”;
- VISTO il proprio Decreto n. 10 del 13.3.2012, con il quale è stato emanato il Regolamento Quadro dei Dipartimenti, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il proprio Decreto n. 59 del 20.02.2017 con quale, da ultimo, è stato emanato il Regolamento del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”;
- VISTA la necessità di adeguare il suddetto Regolamento all’ultima versione del Regolamento Quadro dei Dipartimenti, emanata con Decreto n. 924 del 18.12.2019, recante modifiche all’art. 6 del Regolamento Quadro dei Dipartimenti (“Trasferimento ad altro Dipartimento”);

D E C R E T A

Articolo 1 – Nuovo regolamento del Dipartimento

E’ modificato come segue il Regolamento del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” (Allegato n. 1 al presente Decreto).

Art. 2 –Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, li 08.07.2020

IL RETTORE
(F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO)

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Il Dipartimento di Economia

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con Decreto del Rettore n. 20 del 6.6.2013., previa delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.3.2012. e parere favorevole del Senato Accademico del 13.3.2012, il Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, che costituisce, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, una struttura di base dell'Ateneo, responsabile delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie.
2. Il Dipartimento di Economia è struttura stabile incardinata presso la sede di Modena.
3. Al solo fine dell'organizzazione interna, il Dipartimento può articolarsi in sezioni, prive di autonomia amministrativa. L'articolazione in sezioni non implica modifiche nella composizione degli organi del Dipartimento.

Articolo 2

Finalità del Dipartimento

1. Spetta al Dipartimento:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - c) promuovere e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio mediante le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie e approvare l'offerta formativa;
 - d) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - e) promuovere la collaborazione, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, con i Corsi e le Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione.

Articolo 3

Autonomia amministrativa e gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento gode di piena autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse della struttura.
2. La gestione contabile e amministrativa del Dipartimento è disciplinata dalle norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 4

Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a trentacinque, per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca, disponendo delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di Studio o per contribuire in maniera determinante a un Corso magistrale a ciclo unico. Nel caso in cui il numero dei professori e ricercatori componenti del Dipartimento scenda al di sotto del limite minimo dei trentacinque, il Dipartimento dovrà essere sciolto, con delibera del

Consiglio di Amministrazione assunta su iniziativa del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a meno che nel termine di un anno il numero minimo dei componenti non venga reintegrato ovvero siano in corso procedure di chiamata volte a garantire tale reintegrazione.

2. Fanno parte del Dipartimento:

- a) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti ad esso;
- b) il personale tecnico-amministrativo che al medesimo sia stato assegnato.

Articolo 5

Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, nonché, ai fini della partecipazione agli organi collegiali e senza che occorra specifica domanda:

- a) gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ricompresi nell'offerta formativa del Dipartimento o della Scuola di Ateneo. Gli studenti iscritti a Corsi interdipartimentali si considerano afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso. In tal caso l'afferenza cessa de iure con il conseguimento della Laurea o Laurea Magistrale, o comunque con la perdita dello status di studente;
- b) gli iscritti a corsi o scuole di Dottorato di ricerca che abbiano presentato opzione di afferenza al Dipartimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei Dottorati: in tal caso l'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di dottorato o comunque con la perdita dello status di studente;
- c) il personale non strutturato assegnato al Dipartimento, identificato fra i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi. In tal caso l'afferenza cessa de iure con il termine del contratto;
- d) i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dal Dipartimento: in tal caso l'afferenza cessa de iure al termine del relativo contratto di collaborazione ad attività di ricerca.

2. L'afferenza comporta l'accettazione dell'uso della posta elettronica e del sito web del Dipartimento come mezzo ordinario per tutte le comunicazioni istituzionali, ivi comprese le convocazioni del Consiglio e della Giunta.

Articolo 6

Trasferimento ad altro Dipartimento

1. I professori ed i ricercatori a tempo indeterminato, che intendano trasferirsi ad altro Dipartimento, **presentano** domanda di cambio di afferenza al Direttore del Dipartimento, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e, per conoscenza, al Rettore, **decorso un periodo, non inferiore a tre anni dalla data di ultima afferenza al dipartimento; detto periodo decorre indipendentemente dalla nomina in un nuovo ruolo.** I Consigli dei due Dipartimenti interessati, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, devono esprimere parere, a maggioranza assoluta dei professori e ricercatori componenti dei Consigli stessi. Detti pareri dovranno essere motivati, con riferimento **alle scelte di programmazione effettuate nonché** alle modificazioni sostanziali che il trasferimento comporta sul piano organizzativo, finanziario e scientifico/culturale, sull'offerta formativa e sui requisiti minimi di cui al precedente articolo 4.

2. In caso di pareri positivi il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla ricezione dei pareri. Il trasferimento avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo all'emanazione del Decreto.

3. In caso di parere negativo del Dipartimento di appartenenza, qualora dalla motivazione del provvedimento non risulti con evidenza l'incidenza essenziale della permanenza del professore o ricercatore a tempo indeterminato ai fini del mantenimento dell'offerta formativa e della sussistenza dei requisiti minimi di cui al precedente articolo 4, l'interessato potrà richiedere con apposita istanza l'intervento del Rettore; il Rettore, sentito l'interessato ed il Direttore del Dipartimento di appartenenza,

può accogliere l'istanza e autorizzare il trasferimento in caso di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.

4. In caso di parere negativo del Dipartimento di destinazione, l'interessato potrà presentare analogha domanda presso altro Dipartimento. Qualora entro tre mesi dalla prima domanda nessun Consiglio di Dipartimento abbia deliberato in senso favorevole, l'afferenza verrà disposta d'ufficio dal Rettore, sentito l'interessato ed i Direttori dei Dipartimenti destinatari della domanda.

5. Non è ammessa la presentazione di domanda di trasferimento nel periodo intercorrente tra l'indizione delle elezioni del Direttore del Dipartimento di appartenenza o di destinazione e le votazioni relative. Le eventuali procedure in corso sono sospese nel medesimo periodo.

6. Per quanto riguarda i ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento di afferenza è indicato nel relativo contratto e non è consentito proporre domanda di trasferimento.

TITOLO II GLI ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Articolo 7

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione Paritetica docenti-studenti.

CAPO I

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 8

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) tutti i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nella misura del 50% del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
 - c) una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio nella misura del 15% dei professori e dei ricercatori;
 - d) due rappresentanti degli studenti di dottorato afferenti al Dipartimento;
 - e) un rappresentante degli assegnisti e un rappresentante dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non inferiore ai 12 mesi.
2. I Responsabili amministrativi del Dipartimento partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto. Un Responsabile amministrativo svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Articolo 9

Durata della carica

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici.
2. I rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio e di Dottorato durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

3. I rappresentanti dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i rappresentanti degli assegnisti durano in carica un anno accademico e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

Articolo 10

Attribuzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo ed in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali ed i programmi di ricerca anche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
 - b) proporre l'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio o di alta formazione;
 - c) istituire i Consigli di Corso di Studio, definendone le funzioni;
 - d) organizzare, coordinare e gestire le attività didattiche dei Corsi di studio e di formazione, le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano ai Dipartimenti;
 - e) predisporre piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie;
 - f) formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base dei piani di sviluppo di cui alla precedente lettera e);
 - g) presentare richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse economico-finanziarie, di strutture e di spazi in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica;
 - h) deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;
 - i) provvedere alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando le esigenze di sviluppo della ricerca nonché la copertura degli insegnamenti e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione Paritetica docenti-studenti; il Consiglio formula la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito;
 - j) approvare il documento di programmazione economico-finanziaria ed il rendiconto proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento;
 - k) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore di Dipartimento;
 - l) approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modifiche;
 - m) determinare la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;
 - n) deliberare sull'afferenza al Dipartimento e sul trasferimento ad altro Dipartimento dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, nonché esprimere parere sulle richieste di cambio di Settore Scientifico Disciplinare / Settore concorsuale;
 - o) in funzione della complessità dell'offerta formativa, deliberare o delegare alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei Corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di studio di cui all'art. 34 dello Statuto;
 - p) deliberare l'articolazione in Sezioni, prive di autonomia amministrativa, al solo fine dell'organizzazione interna, e la costituzione di Centri di ricerca dipartimentali, privi di autonomia amministrativa;
 - q) approvare i contratti e le convenzioni per acquisizione di beni e servizi, nonché di ricerca, di consulenza e di spin-off, nell'ambito della propria competenza;

- r) deliberare la richiesta di istituzione di Dottorati di ricerca che dovranno avere sede amministrativa presso lo stesso Dipartimento o l'adesione a Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso altro Ateneo o altra struttura del medesimo Ateneo, nonché il rinnovo dell'istituzione o dell'adesione per i successivi cicli, ed esprimere parere sulle relative convenzioni;
- s) formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione di centri interdipartimentali di ricerca, scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento;
- t) proporre la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- u) esprimere il proprio parere sul Regolamento relativo alle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi;
- v) collaborare con gli enti e gli organi competenti all'attivazione di programmi di formazione e qualificazione professionale;
- w) nominare, su proposta del Direttore, la Giunta;
- x) deliberare sugli assegni di ricerca;
- y) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 11

Delibere limitate ad alcune componenti del Consiglio

1. Le delibere di cui al punto i) dell'articolo precedente, nonché le conferme in ruolo, a seconda che riguardino i soli professori di ruolo di prima o seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
2. Le delibere di cui ai punti b) e n) sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata ai soli Professori (di ruolo e a tempo determinato) ed ai ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lettera b).

Articolo 12

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria di norma a cadenza mensile.
2. Il Consiglio è inoltre convocato in via straordinaria in casi di necessità o urgenza ravvisati dal Direttore o dalla maggioranza dei componenti con diritto di voto della Giunta o se ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si computano coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.
4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato al Responsabile amministrativo in forma scritta o tramite posta elettronica prima delle riunioni medesime.
5. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti e affini entro il quarto grado.
7. Le delibere, prima di essere poste in votazione, sono brevemente illustrate dal Direttore, che presiede la riunione, o da uno dei componenti del Consiglio che sia stato designato relatore. Le eventuali richieste di intervento sono registrate dal Direttore il quale concede la parola ai richiedenti secondo l'ordine delle richieste e disciplina la durata degli interventi.

8. Esaurito il dibattito il Direttore procede alla eventuale riformulazione della delibera secondo il risultato del dibattito e la pone in votazione. In questa fase sono possibili interventi per sola dichiarazione di voto. Tali interventi non possono eccedere i due minuti e, ove ne sia richiesta la integrale riproduzione in verbale, dei medesimi va consegnata apposita redazione scritta al segretario verbalizzante.
9. In ogni riunione prima di procedere alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno, il Direttore, subito dopo le comunicazioni, riferisce al Consiglio sulle delibere adottate dalla Giunta nell'esercizio della delega di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Articolo 13

Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti del Consiglio sono pubblici e consultabili in una sezione riservata del sito web di Dipartimento.
2. Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento incaricato della verbalizzazione provvede alla registrazione delle riunioni su supporto digitale, previo avviso ai convenuti della registrazione in atto. La redazione per iscritto del verbale può essere effettuata successivamente alla riunione. In tale fattispecie, il Segretario prende nota sommaria degli interventi, riportando un sunto degli interventi medesimi per mostrare l'iter della discussione e le motivazioni della decisione finale. Ciascun componente del Consiglio di Dipartimento può far inserire, comunque, a verbale l'opinione che ha espresso fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico prima della sua approvazione definitiva.
3. I verbali vengono approvati nella seduta immediatamente successiva. Le delibere sono comunque immediatamente esecutive salvo che il Consiglio di Dipartimento non decida di sospendere l'esecutività fino all'approvazione del verbale.
4. In caso di impedimento dei Responsabili Amministrativi, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente dell'Organo, prima dell'inizio della riunione.
5. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo, sono conservati su apposito supporto digitale, secondo le modalità previste dal codice digitale della Pubblica Amministrazione, e resi consultabili in una sezione riservata del sito web di Dipartimento.

Articolo 14

Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.
2. La convocazione è pubblicata nel sito web del Dipartimento ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo comunicazione di posta elettronica.

Articolo 15

Delega del Consiglio alla Giunta

1. Alla Giunta sono delegate, con funzioni deliberative, tutte le competenze del Consiglio, a eccezione di quelle espressamente indicate al comma 2. Relativamente alle competenze indicate nel comma 2 la Giunta svolge una funzione istruttoria.
2. Sono competenze non delegabili:
 - a) le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui all'art. 27, comma 7, dello Statuto. Rispetto alla programmazione didattica, la Giunta convoca, quando lo ritenga opportuno, i Presidenti dei corsi di studio e i Direttori dei dottorati di cui il Dipartimento è sede amministrativa al fine di verificare la sostenibilità e la congruità dell'offerta formativa e di assicurare momenti di raccordo nella definizione degli aspetti organizzativi dell'offerta formativa stessa;

- b) le delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento in tutti gli atti in cui il Dipartimento è chiamato a fornire indicazioni (criteri di selezione, composizione della commissione valutatrice, chiamata dei vincitori), nonché le conferme in ruolo;
- c) l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e del rendiconto;
- d) l'approvazione del Regolamento di Dipartimento e di sue eventuali modifiche;
- e) l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica e scientifica;
- f) la decisione di impegni di spesa superiori a euro 20.000;
- g) le delibere per l'afferenza e il trasferimento di professori e ricercatori a tempo indeterminato;
- h) le delibere per assegni di ricerca;
- i) determinare la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;
- j) le delibere sull'eventuale articolazione in Sezioni, prive di autonomia amministrativa, al solo fine dell'organizzazione interna;
- k) le delibere sulla costituzione e sul rinnovo triennale di Centri di ricerca dipartimentali, privi di autonomia amministrativa;
- l) le delibere sull'afferenza di ricercatori esterni all'Ateneo a un Centro di ricerca dipartimentale.

Articolo 16

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. In caso di documentata indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
2. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono determinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo.
3. Almeno venti giorni prima della votazione i candidati devono presentare sul sito web del Dipartimento e illustrare a tutti i componenti del Dipartimento, in un'assemblea convocata dal Decano, le linee programmatiche per il governo del Dipartimento.
4. La carica di Direttore di Dipartimento, fermo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente o componente del Nucleo di Valutazione.⁷
5. La compatibilità con la carica di Direttore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
6. Il Direttore può avanzare richiesta motivata al fine di ottenere una limitazione dall'attività didattica per tutta la durata in carica. La limitazione, deliberata ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

Articolo 17

Attribuzioni del Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e presiede il Consiglio, la Giunta e il Comitato d'indirizzo, ove istituito.
2. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:
 - a) promuovere le attività del Dipartimento;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) tenere i rapporti con gli organi accademici;

- d) deliberare su tutti gli impegni di spesa relativi a contratti di ricerca istituzionali e/o per conto terzi previo parere vincolante della Giunta. Tale parere può non essere richiesto solo in casi eccezionali di necessità e urgenza;
 - e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Direttore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente.

Articolo 18

Il Vicedirettore del Dipartimento

1. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
2. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore.

Articolo 19

La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisorie nei limiti della delega conferitale.
2. Fanno parte della Giunta di Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Vicedirettore, senza diritto di voto;
 - c) non meno di sei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, tra cui almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore; almeno un rappresentante del personale tecnico/amministrativo; un rappresentante degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento;
 - d) alla Giunta di Dipartimento partecipano, senza diritto di voto, i Responsabili Amministrativi, uno dei quali con funzioni di segretario verbalizzante.
3. La Giunta di Dipartimento è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. La carica di componente della Giunta ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta, a eccezione della rappresentanza degli studenti la cui carica dura due anni.
4. Il Direttore può assegnare una o più deleghe a ciascun componente della Giunta. Le deleghe, che hanno finalità istruttorie per la Giunta stessa, sono comunicate al Consiglio e revocabili in ogni momento.
5. Ai lavori della Giunta sono invitati a partecipare, quando il Direttore lo ritenga opportuno, i responsabili di strutture, i responsabili dell'assicurazione qualità o altre persone con competenze attinenti all'espletamento delle funzioni di didattica e di ricerca del Dipartimento.
6. Il Direttore della Biblioteca di Economia "Sebastiano Brusco" incontrerà la Giunta in occasione della formulazione degli indirizzi del sistema bibliotecario e in occasione dell'approvazione del piano finanziario.

Articolo 20

Riunioni della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto, ogni volta che l'uno o l'altra ne ravvisino la necessità.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto; nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.
3. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato al Responsabile amministrativo in forma scritta o tramite posta elettronica prima dell'inizio della riunione.

4. Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

Articolo 21

Modalità di convocazione e di verbalizzazione delle riunioni della Giunta

1. La Giunta è convocata con almeno tre giorni di anticipo, salvo motivi d'urgenza nel qual caso il termine si riduce a ventiquattro ore.
2. La convocazione è comunicata a ciascun componente della Giunta a mezzo posta elettronica.
3. Il segretario prende nota sommaria degli interventi e redige successivamente, d'accordo con il Direttore, una bozza di verbale che viene trasmessa per posta elettronica ai membri della Giunta. In assenza di osservazioni il verbale si considera approvato.

Articolo 22

La Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita presso il Dipartimento è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. La Commissione Paritetica redige una relazione annuale che contiene proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.
2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da un numero pari di docenti e studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, garantendo, ove possibile, una rappresentatività, per ciascuna componente, dei diversi corsi di studio afferenti al Dipartimento e all'eventuale Scuola di Ateneo. Non possono far parte della Commissione Paritetica docenti-studenti i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, il Direttore di Dipartimento e i Responsabili di Qualità del Dipartimento.
3. La carica, per quanto riguarda la componente docente della commissione, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.
4. I componenti la Commissione paritetica sono nominati dal Consiglio di Dipartimento. Il Presidente viene nominato fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità documentata di questi, fra i ricercatori che ne fanno parte.
5. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO III

GLI ORGANI DEL CORSO DI STUDIO

Articolo 23

I Consigli di Corso di Studio

1. L'organizzazione, il coordinamento e la valutazione dell'attività didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento sono di pertinenza dei Consigli dei Corsi di Studio. I Consigli di Corso di Studio hanno funzioni consultive e propositive nei confronti del Direttore di Dipartimento, del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, ove istituita.
2. I Consigli di Corso di Studio sono composti dai professori e ricercatori che svolgono attività didattiche nel Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, dal Personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al Corso stesso e da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15% del numero totale dei componenti il Consiglio.

3. Le rappresentanze studentesche nei Consigli di Corso di Studio durano in carica due anni accademici.

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio sovrintende, d'intesa con il Consiglio di Corso di Studio, al buon funzionamento del corso rappresentandolo sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite, ed è responsabile delle attività di valutazione e di riesame. Può far parte della Giunta di Dipartimento e degli organi deliberanti delle Scuole di Ateneo.
2. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio viene eletto fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità documentata dei professori di ruolo, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dal Regolamento Elettorale di Ateneo. Ha mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, ed è nominato con Decreto del Rettore.

Articolo 25

Centri di ricerca dipartimentali

1. Al fine di promuovere attività di ricerca su temi specifici di membri del Dipartimento ed eventualmente di ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altri Atenei o strutture di ricerca, italiani ed esteri, il Dipartimento delibera la costituzione, per una durata triennale, di Centri di ricerca dipartimentali, privi di autonomia amministrativa.
2. Ogni Centro di ricerca deve:
 - a) sottoporre all'approvazione del Consiglio il Regolamento di funzionamento del Centro. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla delibera di costituzione del Centro ovvero, per i Centri già esistenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. In assenza del Regolamento il Centro non è autorizzato ad operare;
 - b) presentare alla fine del triennio una relazione che motivi l'eventuale prosecuzione per un ulteriore triennio dell'attività del Centro;
 - c) sottoporre all'approvazione del Consiglio la domanda di afferenza di ricercatori non dell'Ateneo.
3. Ciascun Centro ha visibilità sul sito web del Dipartimento.

Articolo 26

Comitato d'indirizzo

1. Il Consiglio di Dipartimento può istituire un Comitato di indirizzo, che includa, oltre al Direttore che lo presiede e a una rappresentanza della Giunta, soggetti che per il ruolo svolto nel territorio e la reputazione nel mondo della ricerca possano fornire un riscontro sull'efficacia delle attività del Dipartimento e un contributo progettuale su come innovarle e migliorarle. La partecipazione al Comitato non comporta compensi.
2. Il Consiglio delibera, su proposta del Direttore, su una lista, integrabile nel corso del mandato, di soggetti esterni che includa accademici e operatori economici di elevato profilo; rappresentanti delle istituzioni locali (incluse le associazioni di categoria); imprenditori e amministratori di società. Di tale lista possono far parte i componenti dei Comitati di indirizzo dei corsi di studio.
3. Il Comitato d'indirizzo decade alla scadenza del mandato del Direttore.

TITOLO IV ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Articolo 27

Il Responsabile di Qualità del Dipartimento (RQD)

1. Il RQD fornisce supporto e consulenza nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento e Presidio di Qualità d'Ateneo.
2. Il RQD viene nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, in accordo con il Presidio di Qualità d'Ateneo. L'incarico è incompatibile con la carica di Presidente di Corso di studio, componente della Commissione Paritetica docenti-studenti, Direttore di Dipartimento. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.
3. Qualora il Dipartimento si avvalga dell'ausilio di una Commissione Qualità, il RQD, di norma, la coordina e la presiede.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 28

Pubblicità del Regolamento

- 1 Il presente Regolamento sarà reso noto mediante pubblicazione agli albi dell'Università. Esso sarà altresì pubblicato sul sito web di Ateneo e affisso nei locali della Segreteria di ogni Dipartimento a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.

Articolo 29

Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ogni altra precedente disposizione, è approvato da parte del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sarà emanato con decreto del Rettore ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi dell'Università.